

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2016, n. 28

**Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Minoranza Nazionale.**

1. Al popolo veneto, di cui agli articoli 1 e 2 dello Statuto regionale, legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (già articolo 2 della legge statale 22 maggio 1971, n. 340), spettano i diritti di cui alla "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" del Consiglio d'Europa ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 "Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995".
2. Nel rispetto delle competenze di ciascuna regione e degli obblighi internazionali, fanno parte della minoranza nazionale veneta anche quelle comunità legate storicamente e culturalmente o linguisticamente al popolo veneto anche al di fuori del territorio regionale.
3. Il popolo veneto comprende altresì le comunità etnico-linguistiche cimbre e ladine, riconosciute ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto".

**Art. 2**

**Ambito di applicazione.**

1. La presente legge si attua a tutti gli ambiti previsti dalla "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali".
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione della Convenzione di cui al comma 1 senza oneri a carico della Regione.

**Art. 3**

**Esercizio dei diritti di minoranza nazionale.**

1. Al fine di garantire il diritto di dichiararsi appartenente alla minoranza nazionale veneta, viene incaricata della raccolta e valutazione delle dichiarazioni spontanee l'Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete, da costituirsi presso la Giunta regionale.
2. La Giunta regionale provvede al monitoraggio delle attività svolte dal soggetto di cui al comma 1.

**Art. 4**  
**Finanziamento.**

1. Le spese relative all'attuazione della presente legge nel territorio regionale sono a carico e deliberate da ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla anche in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 dalla "Convenzione Europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale" ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439 "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985." eventualmente con perequazione dell'amministrazione centrale.

**Art. 5**  
**Entrata in vigore.**

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 dicembre 2016

Per il Presidente - Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

---

**INDICE**

Art. 1 - Minoranza Nazionale  
Art. 2 - Ambito di applicazione  
Art. 3 - Esercizio dei diritti di minoranza nazionale  
Art. 4 - Finanziamento  
Art. 5 - Entrata in vigore